
Le Camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

[Legge 580/1993 così come modificata dal d.lgs. 23/2010 e dal d. lgs. 219/2016](#)

[Statuto SERM](#)

Ultima modifica

Gio, 05/09/2024 - 17:19

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)

-
- [LinkedIn](#) [LinkedIn](#)
 - [Whatsapp](#) [Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni [Vedi azioni](#)

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia](#) [Invia](#)